

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale adotta gli atti di prenotazione delle risorse in relazione ai provvedimenti di propria competenza.>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 bis

(Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e bilancio finanziario gestionale)

1. Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio (DTA) di cui all'articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. Il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze. Con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
3. Nei casi di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 e all'articolo 9 commi 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) l'attribuzione dei capitoli di nuova istituzione ai centri di responsabilità amministrativa è indicata nel provvedimento del Ragioniere generale. La Giunta regionale, nella deliberazione di variazione del BFG immediatamente successiva, ratifica o modifica l'indicazione di cui al primo periodo.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 17 bis del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della Direzione generale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 ter. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza di un direttore centrale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.>>;

b) al comma 5 le parole:<<In caso di inerzia o ritardo>> sono sostituite dalle seguenti:<<Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in caso di inerzia o ritardo>>;

c) al comma 6 le parole:<<In caso di inerzia o ritardo>> sono sostituite dalle seguenti:<<Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 ter, in caso di inerzia o ritardo>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 4 le parole:<<e programma operativo di gestione>> sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

<<a) effettuare le variazioni contabili di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2015 in qualità di responsabile finanziario della Regione ai sensi dell'articolo 51 commi 3 e 4 del D.lgs. 118/2011;>>;

c) dopo la lettera a) del comma 8 è aggiunta la seguente:

<<a bis) in caso di modifica dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle direzioni centrali, laddove necessario, provvedere alla attribuzione al diverso centro di responsabilità amministrativa della gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo;>>;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della direzione centrale o dell'Ufficio di Gabinetto, il direttore centrale o il Capo di Gabinetto esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.>>;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole:<<programma operativo di gestione>> sono sostituite dalle seguenti:<<bilancio finanziario gestionale>>.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE